

TI_GERICHTE 52.2013.114 vom 13. Januar 2014

TI Tribunale d'appello, 2014-01-13, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2013.114

FR: TI_GERICHTE 52.2013.114 du 13 janvier 2014

IT: TI_GERICHTE 52.2013.114 del 13 gennaio 2014

Regeste

Revoca di un permesso di dimora UE/AELS

Erwägungen

E. 1

dell'Allegato I all'ALC soggiace a criteri meno restrittivi, ragione per cui la legislazione interna non prevede disposizioni più favorevoli di quelle del menzionato accordo. 3. 3.1. Come accennato in narrativa, RI 1 ha interessato a diverse riprese le nostre autorità giudiziarie penali. Dall'elenco dei suoi precedenti, risulta quanto segue: 03.12.07 DA _____/07 per lesioni semplici (21.08.07), ingiuria (21.08.07), discriminazione razziale (21.08.07), contravvenzione alla LStup (agosto-settembre 2007) e condanna alla pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna, so- spesa condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni, nonché al pagamento di una multa di fr. 500.-; 18.10.10 DA _____/10 per contravvenzione alla LStup (ottobre 2007-26.09.10) e condanna alla multa di fr. 200.-; 23.03.12 sentenza 23 marzo 2012 Corte delle assise correzionali di _____, per le- sioni gravi, infrazione alla LArm, contravvenzione alla LStup e condanna - avendo agito in stato di lieve scemata imputabilità - alla pena detentiva di 18 mesi, sospe- sa condizionalmente con un periodo di prova di 5 anni, nonché al pagamento di una multa di fr. 500.-, con ordine, quale norma di condotta, di attestare mensil- mente al Tribunale penale cantonale l'astensione dal consumo di stupefacenti per un periodo di 3 anni. 3.2. Da quanto precede, risulta che la presenza del ricorrente nel nostro Paese è stata caratterizzata sin dal suo arrivo da diverse azioni delittuose. Nel corso del tempo egli ha aggravato sempre più la propria situazione dal profilo penale, denotando pure un carattere alquanto violento. Esaminando nel dettaglio i suoi precedenti penali, si rileva che il 21 agosto 2007 ha provocato delle lesioni semplici ad una ragazza che ha ingiuriato, proferendole inoltre pubblicamente parole lesive della dignità umana (discriminazione razziale), mentre dall'agosto al settembre 2007 ha contravvenuto alla LStup (consumo senza autorizzazione di almeno 25 grammi di marijuana e coltivazione di 8 piante di canapa, il cui prodotto stupefacente finale era destinato al suo consumo personale). Per tale suo agire, egli è stato giudicato il 3 dicembre 2007. Nonostante tale condanna e per di più durante il periodo di prova, egli ha consumato nuovamente (da ottobre 2007 al 26 settembre 2010) almeno 100 gram- mi di marijuana, detenendone pure 5 sulla sua persona al momento del fermo, ciò che ha portato al decreto d'accusa 18 ottobre 2010. Nemmeno tale punizione, tuttavia, gli ha impedito di infrangere nuovamente la legge. Dal 26 settembre 2010 al 20 febbraio 2011, ha ancora contravvenuto alla LStup (consumo di al- meno 15-20 grammi di cocaina e circa 100 grammi di marijuana). Come se non bastasse, il 20 febbraio 2011 ha ferito intenzionalmente al volto, "all'improvviso senza un plausibile motivo se non per banalità e futilità", un minorenne, colpendolo due volte con un coltello (con lama estraibile

di oltre 7 cm) al volto e provocandogli una ferita comportante un pregiudizio permanente "da necessitare in futuro di un probabile intervento di terapia chirurgica ricostruttiva per ovviare soprattutto allo sfregio preauricolare non completamente rimarginabile".

Senonché, né il carcere preventivo di oltre un mese (dal 20 febbraio al 25 marzo 2011) né la procedura penale pendente hanno fatto sì che egli mutasse il proprio comportamento. In effetti, durante il periodo giugno - luglio 2011 ha nuovamente contravvenuto alla LStup (acquisto di 5 grammi di cocaina per il suo consumo personale). A seguito di tutti questi fatti, con sentenza 23 marzo 2012 è quindi stato condannato per lesioni gravi, infrazione alla LArm e contravvenzione alla LStup.

3.3. Ora, il reato di lesioni gravi commesso dall'insorgente tramite un coltello in violazione della legge federale sulle armi, giudicato sulla base dell'art. 122 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0) e qualificato come crimine giusta l'art. 10 cpv. 2 CP, ha un sicuro peso nell'ambito del presente giudizio, in quanto tocca un bene giuridico molto importante per la società, come l'integrità personale. Nemmeno la serie di contravvenzioni in materia di stupefacenti vanno sottovalutate, dal momento che toccano un settore particolarmente sensibile dell'ordine pubblico. Rappresentano infatti un pericolo serio e concreto per un interesse fondamentale della società, come la lotta al traffico di droga e al diffondersi del suo consumo, nonché per un bene giuridico essenziale quale la salute pubblica. Tenuto conto del carattere e della molteplicità dei reati descritti (anche usando violenza senza un plausibile motivo), nonché del fatto che le precedenti condanne, il carcere sofferto, nonché il deposito dell'atto di accusa e la vicinanza dei propri cari lo hanno distolto dal continuare a delinquere, con il suo modus vivendi il ricorrente ha dimostrato di non volere o di non essere in grado di adattarsi all'ordinamento vigente nel paese che lo ospita e di essere attualmente un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica. Ritenuto che i reati più gravi da egli commessi non sono lontani nel tempo, non si può nemmeno escludere una sua ulteriore recidiva. Del resto, non si dovrebbe nemmeno esigere che il rischio di commettere reati sia nullo per rinunciare a un provvedimento di revoca di un permesso di soggiorno. Questo dipende infatti dalla gravità della potenziale infrazione: tanto più questa appare importante, come nella presente fattispecie, quanto minori sono le esigenze in merito al rischio di recidiva (cfr. DTF 130 II 176, consid. 4.3; 122 II 433, consid. 2 e 3). Il fatto che il ricorrente sostenga di avere commesso i reati più sotto l'influsso della droga non giustifica certo il suo modo agire contrario alla legge. Va peraltro osservato che lo stato di scemata imputabilità (giudicato comunque lieve) è già stato considerato nell'ambito della commisurazione della pena inflittagli il 23 marzo 2012 e non gli ha impedito di essere condannato alla pena detentiva di ben 18 mesi, con l'obbligo impostogli quale norma di condotta di attestare mensilmente al Tribunale penale cantonale l'astensione dal consumo di stupefacenti per il periodo di 3 anni. Del resto, egli non nega di diventare pericoloso quando è sotto l'influsso della droga. Non permette di giungere a diversa conclusione la circostanza secondo cui la pena detentiva inflittagli il 23 marzo 2012 sia stata condizionalmente sospesa. Innanzitutto, tale circostanza non impedisce la revoca del permesso (DTF 135 II 377 consid. 4.2; STF 2C_100/2010 del 19 luglio 2010, consid. 3.3 con rinvii). Inoltre la durata del periodo di prova (art. 44 CP) si determina soprattutto tenendo conto della gravità della colpa del condannato, così come del pericolo di recidiva. Più tale pericolo è maggiore, più lungo dev'essere il periodo di sospensione condizionale con l'obbligo di un comportamento ineccepibile (Stefan Trechsel/ Bruno Stöckli , StGB PK, Zurigo e San Gallo 2008, n. 1 ad art. 44). Ora, ritenuto che la pena a suo carico è stata sospesa condizionalmente con un periodo di prova di ben 5 anni, il provvedimento rivela senz'altro l'esistenza di un rischio concreto di recidiva. Invano egli

invoca di essersi comportato bene successivamente a quest'ultima condanna. Lo dimostra infatti la pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna inflittagli il 5 marzo 2013 per violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari. Il 6 febbraio 2013 aveva impedito, con violenza e minaccia, a due agenti della Polizia comunale di _____ di procedere nei loro incumbenti, insultandoli e minacciandoli, nonché costringendoli, considerata la sua reazione, a doverlo atterrare e ammanettare. Va peraltro osservato che, benché la sospensione della pena inflittagli il 23 marzo 2012 non sia stata revocata nell'ambito della condanna 5 marzo 2013, all'interessato è comunque stato formalmente inflitto un ammonimento. 3.4. Vista la gravità dei reati commessi, si deve sostanzialmente convenire con il Consiglio di Stato che l'insorgente rappresenta attualmente una minaccia effettiva e sufficientemente grave per la società ai sensi sia dell'art. 5 dell'Allegato I all'ALC, che dell'art. 62 lett. c LStr. Ritenuto inoltre che egli è stato condannato a una pena privativa della libertà ampiamente superiore a un anno, ovvero di lunga durata ai sensi della menzionata giurisprudenza, egli adempie pure i requisiti per la revoca del suo permesso di domicilio sulla base dell'art. 62 lett. b LStr.

E. 4.1

Una decisione di revoca di un permesso di dimora o di domicilio si giustifica soltanto se rispetta il principio della proporzionalità. In sostanza, occorre tener conto della gravità della colpa, del tempo trascorso dal compimento di eventuali reati, della durata del soggiorno in Svizzera e degli svantaggi incumbenti sullo straniero e sulla sua famiglia in caso di allontanamento (DTF 129 II 215 consid. 3.3 pag. 217; STF 2C_825/2008 del 7 maggio 2009 consid. 2). Se un permesso di domicilio viene revocato perché è stato commesso un reato, il primo criterio per valutare la gravità della colpa e per procedere alla ponderazione degli interessi è costituito dalla condanna inflitta in sede penale. Conformemente alla giurisprudenza sviluppata in base al diritto previgente, per ammettere la revoca di un permesso di domicilio devono essere poste esigenze tanto più elevate quanto più lungo è il tempo vissuto in Svizzera (DTF 130 II 176 consid. 4.4.2 pag. 190 segg.; 125 II 521 consid. 2b). Nel caso in cui il provvedimento preso abbia ripercussioni sulla vita privata e familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU, che a determinate condizioni consente a un cittadino straniero di opporsi all'eventuale separazione dalla famiglia, occorre inoltre procedere ad un esame della proporzionalità anche nell'ottica di questa norma. Se un provvedimento si giustifica ma risulta inadeguato alle circostanze, alla persona interessata può essere rivolto un ammonimento, con la comminazione di tale provvedimento (art. 96 cpv. 2 LStr).

E. 4.2

RI 1 risiede stabilmente in Svizzera dal 13 giugno 2008. Dal 19 luglio 2012, giorno in cui il Dipartimento gli ha revocato il permesso di dimora, la sua presenza dal profilo della polizia degli stranieri è soltanto tollerata in attesa di una decisione definitiva riguardo al suo permesso. In siffatte circostanze, il suo soggiorno nel nostro Paese non può quindi essere considerato ancora di lunga durata. Bisogna anche tenere conto che durante questi pochi anni di presenza sul nostro territorio il ricorrente ha ripetutamente infranto, anche in maniera grave, il nostro ordinamento giuridico, dimostrandosi incurante dei provvedimenti di natura penale disposti nei suoi confronti. Visto che l'insorgente ha ampiamente dimostrato la propria incapacità di adattarsi alle nostre leggi, tanto da rendersi una persona indesiderata nel nostro Paese, non si può certo ritenere che egli sia integrato in Svizzera, dove in poco tempo ha pure contratto vari debiti privati (3 esecuzioni per un totale di fr. 6'515.80 e 8 atti di carenza beni per complessivi fr. 12'022.05: vedi estratto UEF Locarno,

agli atti) . Certo, l'insorgente afferma di svolgere dal dicembre 2011 un'attività professionale (su chiamata) quale falegname e con piena soddisfazione da parte del suo datore di lavoro (doc. C e D). Tale attività non gli ha comunque impedito di delinquere nuovamente il 6 febbraio 2013 e di essere in seguito punito per violenza e minaccia contro due agenti di polizia. Bisogna anche considerare che il ricorrente è ancora relativamente giovane, avendo attualmente 33 anni. Tenuto conto del suo breve soggiorno in Svizzera, il suo rientro nel Regno Unito dove ha vissuto fino all'età di 28 anni, quindi gran parte della sua vita e in modo autonomo dalla famiglia, appare quindi tutto sommato esigibile e non comprometterà certo il suo reinserimento sociale e professionale. Inoltre egli non pretende nemmeno di avere attualmente dei problemi di salute tali da non permettergli di lasciare il nostro territorio, ritenuto pure che indica di essere uscito dal mondo della droga (doc. H: analisi tossicologiche). Ma anche se li invocasse, bisogna tenere conto che la Gran Bretagna non è certo sprovvista di adeguate strutture sanitarie ed egli non sarebbe pertanto totalmente privato in futuro di assistenza medica, nemmeno nell'ambito delle tossicodipendenze. Egli non si troverà quindi confrontato ad insormontabili problemi di ordine medico o di risocializzazione. Del resto, le difficoltà di adattamento che egli dovrà affrontare una volta giunto in patria sono aspetti del tutto normali che toccano la maggior parte dei cittadini stranieri costretti a rientrare nel proprio Paese d'origine dopo un prolungato soggiorno all'estero. Questo non gli impedirà certo di mantenere le sue relazioni con il padre e le sorellastre in Svizzera. Va comunque osservato che, essendo cittadino comunitario, egli ha sempre la possibilità di trasferirsi in Italia, segnatamente nella fascia di confine. Infine, l'argomento dell'insorgente secondo cui un suo allontanamento avrebbe quale conseguenza quello di dover lasciare l'attività lucrativa che gli permette attualmente di risarcire la vittima minore che egli aveva gravemente ferito al volto, non è certo sufficiente ad impedire il suo allontanamento.

E. 4.3

In conclusione, un'attenta ponderazione di tutti gli interessi in gioco permette di ritenere proporzionato il provvedimento adottato dall'autorità inferiore. L'interesse pubblico a revocare il permesso di dimora al ricorrente è infatti preponderante rispetto ai suoi motivi di ordine privato di rimanere nel nostro Paese. 5. Va poi osservato che l'insorgente non può invocare la protezione dell'art. 8 CEDU, che come detto dianzi garantisce il rispetto della vita privata e familiare, in quanto è maggiorenne e non risulta che si trovi in un rapporto di dipendenza verso i familiari che vivono in Svizzera. Condizioni, queste, che devono essere necessariamente adempiute per poter applicare tale disposizione. Ma anche se potesse richiamarsi a questa norma, non ne potrebbe trarre alcun giovamento, poiché ha violato gravemente l'ordine pubblico del nostro Paese e rappresenta attualmente una concreta minaccia per la nostra società. Ritenuto che la ponderazione degli interessi richiesta nell'ambito dell'applicazione dell'art. 8 n. 2 CEDU è analoga a quella prevista dall'art. 96 LStr (DTF 135 I 143 consid. 2.1; STF 2C_323/2012 del 6 settembre 2012, consid. 6.2), può quindi essere qui integralmente richiamato quanto già esposto al considerando 4.2. 6. Revocando il permesso di dimora a RI 1, l'autorità dipartimentale non ha pertanto disatteso le disposizioni legali applicabili. Inoltre la decisione censurata non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità di polizia degli stranieri in ordine alla valutazione dell'adeguatezza della misura adottata, per cui la medesima, dev'essere confermata. Un semplice ammonimento non può quindi trovare applicazione nella presente fattispecie. 7. Stante quanto precede, il ricorso va respinto. La tassa di giustizia e le spese sono a carico del ricorrente in quanto soccombente (art. 28 LPamm). Per

questi motivi, dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Spese e tassa di giustizia per complessivi fr. 800.-, già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il vicepresidente II
segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.